

*L'Agenzia delle entrate (Dre Lazio) ha risposto condividendo la tesi del contribuente*

# Iscritti in Cciaa come autonomi

## *Non è d'impresa il reddito del professionista-consulente*

**DI SALVATORE CATARRASO**

**L**avoro autonomo e non d'impresa per il professionista iscritto alla Camera di commercio nella sezione speciale Rea (Repertorio economico amministrativo). Con interpello 913-309/2014 l'Agenzia delle entrate - Dre Lazio ha condiviso l'esposizione di un contribuente, iscritto all'Ordine dei commercialisti e al Collegio dei periti industriali, nel considerare di lavoro autonomo il reddito derivante dall'attività di «Consulenza e sicurezza del lavoro» del professionista (ditta individuale) iscritto appunto alla Cciaa. Nella soluzione prospettata dal contribuente si fa presente che:

- l'iscrizione alla Cciaa per Consulenza sulla sicurezza ed igiene dei posti di lavoro ha natura di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia;

- l'attività di sicurezza del lavoro non è autonomamente organizzata ma rientra nella prestazione primaria professionale di dottore commercialista;

- il reddito prodotto è da con-

siderare interamente di lavoro autonomo essendo tutta l'attività di tipo professionale intellettuale.

L'Agenzia nel parere precisa che ai sensi dell'art. 53, comma 1, del dpr 917/86 (Tuir), «sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni. Per

esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI (...)». In altri termini, sono redditi di lavoro autonomo quelli derivanti dall'esercizio, per professione abituale (anche se non esclusi-

va) di attività diverse da quelle individuate dall'articolo 55 del Tuir. Tale norma definisce redditi d'impresa, oltre a quelli derivanti dall'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività commerciali indicate dall'art. 2195 cc nonché di altre attività specificatamente individuate,

quelli «derivanti dall'esercizio di attività organizzate in forma d'impresa dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell'art. 2195 cc». Pertanto, poiché l'attività di consulenza sulla sicurezza del lavoro non è contemplata da uno specifico albo professionale né rientra tra quelle produttive di reddito d'impresa espressamente individuate dall'art. 55 del Tuir, si ritiene che la stessa sarà riconducibile tra i redditi d'impresa ovvero tra quelli professionali secondo che sia organizzata o meno in forma d'impresa. Tale valutazione compete al contribuente e se l'attività di consulenza e sicurezza del lavoro «non è autonomamente organizzata ma rientra nella prestazione primaria professionale di dottore commercialista», il relativo reddito potrà essere considerato di lavoro autonomo.